

domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - in genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21

Identificazione della persona del convenuto attraverso i relativi elementi idonei- Funzione esclusiva del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006

L'indagine circa l'individuabilità, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o della citazione in appello), di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona evocata in giudizio ed a far escludere la sussistenza di quell'assoluta incertezza al riguardo che determina nullità ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., è istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rilevato la correttezza sul punto della sentenza impugnata, con la quale era stata accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata dall'istituto di credito appellato in via principale a causa della sua mancata indicazione, quale soggetto citato a comparire, nell'atto medesimo, oltre che in virtù della pertinente motivazione secondo cui, in ogni caso, l'appellante non aveva svolto, in primo grado, alcuna domanda nei confronti del predetto istituto di credito, il quale, in virtù della struttura soggettiva ricoperta nella precedente fase di giudizio, non si sarebbe potuto considerare soccombente nei riguardi dello stesso appellante, onde, in definitiva, la notificazione dell'atto di appello al medesimo istituto avrebbe potuto rivestire il valore di una mera "denuntiatio litis").

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006